



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE NELL'AMBITO
DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

(Emanato con D.R. n. 2237/2019 del 26.11.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.11.2019)

(In vigore dal 27 novembre 2019 – vd. infra art. 16)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Destinazione del Fondo.....	3
Art. 4 – Ruoli e funzioni.....	4
Art. 5 – Incarichi	6
Art. 6 - Suddivisione in lotti.....	6
Art. 7 - Centrali di committenza	6
CAPO II – FONDO PER LAVORI.....	6
Art. 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	6
Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	6
Art. 10 – Percentuale di riduzione dell’incentivo in caso di aumenti di tempi e costi per i lavori.	7
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	8
Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi.....	8
Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi.....	8
Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	9
CAPO IV – NORME COMUNI	10
Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	10
Art. 15 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	10
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art.16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	10

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", è applicabile a tutti i contratti stipulati dall'Università degli Studi di Siena regolati dal medesimo Codice.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice e si applica nei casi di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. I criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del Fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un direttore dell'esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso, la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del Codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi e ai costi previsti dal quadro economico.
3. Ai fini della costituzione del Fondo, non sono considerati gli stanziamenti relativi a lavori e servizi di manutenzione ordinaria non caratterizzati da problematiche di particolare complessità.
4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture affidate ai sensi dell'art. 36 ,comma 2, lettere a) e b) del Codice, i lavori in amministrazione diretta e tutti gli affidamenti per cui non è stata espletata una procedura concorrenziale (es: affidamenti per infungibilità, in house).
5. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di gara per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici.
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati con il ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro e ai suoi collaboratori è riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri di cui agli articoli 9 e 12, è costituito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito secondo i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli

oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle acquisizioni pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:

- a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) attivazione presso l'Università di Siena di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura e previste in sede di predisposizione di budget annuale.

5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

6. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 4 – Ruoli e Funzioni

1. Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

- a) Il RUP deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
- b) per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare;
- c) il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- d) fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 4, del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposta, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, nonché di segnalazione di impedimenti in fase attuativa;
- e) per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione, si rinvia alle linee guida dell'ANAC e al regolamento di attuazione del Codice, ove emanato.

2. Attività di programmazione della spesa per investimenti

Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa, per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolge le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione nonché la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

3. Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione

- a) Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici

relativi ai lavori, l'Università di Siena individua, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che assume le funzioni anche di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come pure per lavori di particolare complessità, è prevista la presenza di almeno uno o più direttori operativi nominati su proposta del RUP.

b) Fatti salvi i casi di cui al punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3, il Direttore dell'esecuzione del contratto di acquisizione di servizi o di forniture è di norma il RUP. Spetta al medesimo il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, l'Università di Siena può nominare, su proposta del Direttore dell'esecuzione, un assistente dedicato alla specifica acquisizione.

4. Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

a) Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto sono tenuti a svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e, segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

b) Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del Codice.

5. Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, devono, a titolo esemplificativo e con riferimento alle singole specificità:

- predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare e i relativi allegati;
- verificare il capitolato speciale d'appalto;
- verificare il contratto d'appalto;
- verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
- verificare il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento.

6. Collaudatore

a) L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

b) Per le operazioni di collaudo l'Università di Siena nomina da uno a tre tecnici di elevata e specifica professionalità con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

7. Collaboratori tecnico-amministrativi

Nella ripartizione dell'incentivo può essere compreso anche il personale amministrativo che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attuazione del progetto mediante attività amministrativa. Il personale in questione fornisce un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori) e al collaudo.

8. L'incentivo viene erogato per i procedimenti per i quali sia stato redatto un progetto ed abbia avuto luogo l'affidamento a seguito di una procedura concorsuale.

Articolo 5 – Incarichi

1. Al fine della ripartizione dell'incentivo, il conferimento degli incarichi tecnici e amministrativi per i lavori, servizi e forniture è espresso nella determinazione a contrarre di ogni singola acquisizione tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.
2. Gli incarichi sono conferiti previa verifica dei casi di incompatibilità e conflitti di interesse e sono revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato cessi dall'incarico per motivi non dipendenti dalla sua volontà, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Qualora la cessazione riguardi il RUP, la relazione è a cura del Direttore generale.
3. Nella determinazione a contrarre deve essere fatto esplicito riferimento a:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini di massima per lo svolgimento delle attività previste dalla funzione.
4. Eventuali sostituzioni dei destinatari degli incarichi possono essere disposte dal Direttore generale per le acquisizioni di competenza dell'Amministrazione centrale e dal Direttore del Dipartimento per le strutture dipartimentali. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività eventualmente trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

Articolo 6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Articolo 7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da Centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è detratta da quella spettante al personale dell'Ateneo.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Articolo 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori non riportati nel predetto programma, è richiesta specifica approvazione da parte dei competenti organi.

Articolo 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. Per quanto attiene ai lavori, le somme destinate al Fondo per gli incentivi sono modulate sull'importo a base di gara nei termini indicati nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
150.000	999.999	procedure negoziate	2%	2% dell'importo a base di gara
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,75%	€ 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre € 1.000.000,00
5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,00%	€ 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre € 5.548.000,00

2. L'incentivo è escluso per le acquisizioni di lavori tramite affidamento diretto senza una procedura di selezione concorrenziale dell'operatore economico.
3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie riportate nella tabella di cui al comma 1, le medesime sono automaticamente adeguate.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
5. Il restante 80% è ripartito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Articolo 10 – Percentuale di riduzione dell'incentivo in caso di aumenti di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, alla quota individuale di incentivo si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	% di riduzione
ritardi dal 21% al 30% rispetto ai termini contrattuali	0,9%
ritardi dal 31% al 40% rispetto ai termini contrattuali	0,8%
ritardi superiori al 41% rispetto ai termini contrattuali	0,7%

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara, per motivi non riconducibili alla diretta responsabilità del personale universitario coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	% di riduzione
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9%
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8%
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7%
incremento dei costi superiore al 50%	0,5%

3. In caso di aumento sia di tempi che di costi per motivi non riconducibili alla diretta responsabilità del personale universitario coinvolto, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo:

- a) gli aumenti di costo, le sospensioni, le proroghe e le altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e), commi 7 e 12, del Codice;
 - b) le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad altre motivate ragioni non riconducibili al personale incentivato;
 - c) i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico che comportano penali per ritardato adempimento.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modifiche non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito indicato:
- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente nella fase di fattibilità tecnica ed economica già approvata dai competenti organi, si procede alla liquidazione del 10% delle quote relative al RUP e suoi collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente nella fase definitiva, si procede alla liquidazione nella misura del 30% delle quote relative al RUP e suoi collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente nella fase di progettazione esecutiva prima dell'espletamento della gara e dell'esecuzione dei lavori, si procede alla liquidazione nella misura del 50% delle quote relative al RUP e suoi collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Articolo 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al Fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale per servizi e forniture.
2. Per le acquisizioni di servizi e di forniture non riportate nel predetto programma, è richiesta specifica approvazione da parte dei competenti organi.
3. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo le acquisizioni di servizi e di forniture per le quali è nominato un Direttore dell'esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e della complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Articolo 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture, le somme destinate al Fondo per gli incentivi sono modulate sull'importo a base di gara nei termini indicati nella seguente tabella:

base di gara (€)		Aliquota	Importo del Fondo
da	a		
221.000	499.999	1,5%	1,5% dell'importo
500.000	4.999.999	1,0%	€ 7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €

base di gara (€)		Aliquota	Importo del Fondo
da	a		
5.000.000		0,75%	€ 52.489,98+ 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per le acquisizioni di forniture e servizi effettuate tramite affidamento diretto.
3. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei € 500.000 ad eccezione dei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lettere b), c) e d).
4. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie riportate nella tabella di cui al comma 1, le medesime sono automaticamente adeguate.
5. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
6. Il restante 80% del Fondo è ripartito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Articolo 13 - Percentuale di riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, alla quota individuale di incentivo si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	% di riduzione
ritardi dal 21% al 30% % rispetto ai termini contrattuali	0,9%
ritardi dal 31% al 40% % rispetto ai termini contrattuali	0,8%
ritardi superiori al 41% % rispetto ai termini contrattuali	0,7%

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara per motivi non riconducibili alla diretta responsabilità del personale universitario coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	% di riduzione
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9%
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8%
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7%
incremento dei costi superiore al 50%	0,5%

3. In caso di aumento sia di tempi che di costi per motivi non riconducibili alla diretta responsabilità del personale universitario coinvolto, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo:

- a) gli aumenti di costo, le sospensioni, le proroghe e le altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), commi 7 e 12, del Codice;
- b) le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad altre motivate ragioni

non riconducibili al personale incentivato;

c) i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico che comportano penali per ritardato adempimento.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Articolo 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Direttore generale, sulla base di una relazione del RUP, successivamente al collaudo o alla dichiarazione di regolare esecuzione. Al provvedimento di liquidazione sono allegati le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dal RUP di riferimento.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari dell'incentivo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, per le finalità individuate nell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

4. Nel provvedimento di liquidazione sono altresì esplicitate le eventuali quote di riduzione per ritardi e/o aumenti dei costi di cui agli articoli 10 e 13.

Articolo 15 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I soggetti di cui all'art. 4, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano la propria attività con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo del relativo provvedimento rettorale di emanazione e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 1° gennaio 2019 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data.

2. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Codice e dal Regolamento di attuazione del Codice, laddove emanato nonché quanto indicato nelle linee guida ANAC.